### Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 24/09/2015 - 0019723

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

🤽 Consiglio Regionale del Veneto U del 24/09/2015 Prot.: 0019723 Titolario 2.6 **CRV** spc-UPA

18723

Al Signor Presidente della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale della programmazione

Loro sedi

oggetto:

Progetto di legge n. 52

Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Giovanna Negro, Andrea Bassi, Stefano Casali e Maurizio Conte relativa a:

"DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

Unità atti istituzionali

San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia

+39 041 2701233 tel +39 041 2701271 fax uai@consiglioveneto.it www.consiglioveneto.it Ai sensi dell'articolo 51 comma 1 e comma 4 del Regolamento la Quinta Commissione consiliare esprimerà nel termine di 15 giorni, per gli aspetti di competenza, il suo parere alla Terza Commissione.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implichino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

SERVIZIO

ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

II DIRIGENTE CAPO

Dott. Roberto Valente



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

# DECIMA LEGISLATURA

# PROGETTO DI LEGGE N. 52

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Negro, Bassi, Conte e Casali

## DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 settembre 2015.

Relazione:

La presente proposta di legge è il frutto di un lungo lavoro svolto già nella ottava legislatura e sfociato con la legge regionale 6 ottobre 2006, n. 19 "Interenti per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali", impugnata dal Governo con ricorso alla Corte costituzionale con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale in violazione dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione.

I motivi del ricorso riguardano la violazione del principio fondamentale in materia di disciplina delle professioni, secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, come l'individuazione dei relativi albi, ordini o registri è compito riservato allo Stato, residuando alla Regione solo la disciplina degli aspetti che abbiano uno specifico collegamento con la realtà territoriale.

Con la proposta di legge in esame, si è voluto quindi superare l'impasse dovuta all'impugnazione del testo precedente individuando le attività denominate discipline del benessere e bio-naturali. Va ricordato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce l'esistenza di disturbi non classificati dal punto di vista medico, ma che determinano riflessi consistenti sull'equilibrio psicofisico della persona.

Nell'ultimo decennio, infatti, in Italia e anche nella nostra regione, si sono affermate ed ampiamente diffuse nella realtà sociale numerose discipline mirate a stimolare le risorse vitali della persona, dedicate al raggiungimento, miglioramento e conservazione del benessere psicofisico ed emozionale della persona. E sono in altrettanta crescita gli utenti che si rivolgono ai professionisti di queste pratiche dai quali trovano giovamento e miglioramento per la qualità della vita.

Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta; le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:

- 1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
- 2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante stimolazione delle risorse vitali della persona;
- 3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;
- 4) non interferenza nel rapporto tra professionisti operanti nel settore sanitario e pazienti, astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo e di qualsivoglia altro strumento terapeutico, in quanto estranei alla competenza degli operatori del benessere e bio-naturali.

Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che disciplini questo settore, consentendo di garantire qualità del servizio, la serietà e l'adeguatezza dei curricula formativi degli operatori a tutela dell'utenza.

Tutto ciò in accordo con la giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale impone al legislatore regionale precisi limiti sulla definizione e sul

riconoscimento di una professione, la cui competenza è esclusiva dello Stato. Proprio in questo contesto si inserisce la presente proposta di legge.

Si ricorda, infine che tali discipline sono già state normate dalle regioni Lombardia (legge regionale n. 2/2005) e Toscana (legge regionale n. 2/2005).

Analizzando, in breve, l'articolato della presente proposta di legge, si possono sintetizzare le norme in essa previste:

- l'articolo 1 della presente proposta definisce le finalità delle attività denominate discipline del benessere e bio-naturali;
- l'articolo 2 definisce le discipline del benessere e bio-naturali e gli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;
- l'articolo 3 individua il percorso di formazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19;
- l'articolo 4 individua le modalità di istituzione del Comitato per le discipline del benessere e bio-naturali che avrà compiti di supporto all'attività della Regione garantendo al proprio interno la massima rappresentatività degli operatori del settore;
- l'articolo 5 istituisce l'elenco regionale delle discipline del benessere e bionaturali e relative modalità di iscrizione;
- l'articolo 6 prevede, che la Giunta regionale promuova, nelle sedi istituzionali opportune, la conclusione di apposite intese interregionali per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei;
- l'articolo 7 prevede che, in sede di prima applicazione della normativa in discorso, gli operatori che abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici e agli standard qualitativi stabiliti dal Comitato, possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale. Inoltre, viene riconosciuto che i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano svolto professionalmente le discipline bio-naturali in indirizzi riconducibili alla sfera delle attività professionali di estetista, hanno titolo ad essere iscritti all'elenco di cui all'articolo 5;

### Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione, del benessere e della migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere bio-naturali.

### Art. 2 - Definizioni.

- 1. Ai fini della presente legge si intende:
- a) per discipline del benessere e bio-naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità, ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi guida, in particolare sui seguenti:
  - 1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
  - 2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
  - 3) importanza dell'educazione e a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;
  - 4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;
- b) per operatore in discipline del benessere e bio-nautrali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale ed indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sani ed alla maggior consapevolezza dei propri comportamenti.

### Art. 3 - Formazione.

1. L'attestato di frequenza di cui al comma 3 dell'articolo 5, è rilasciato nell'ambito di percorsi formativi di durata almeno triennale organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati", con esperienza nel settore e nelle discipline di riferimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale" e dell'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modificazioni.

### Art. 4 - Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, di concerto con la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, il Comitato

regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.

- 2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle Sanità e Programmazione Socio Sanitaria, di concerto con l'Assessore regionale all'Istruzione Formazione Lavoro e Pari Opportunità, ed è composto da:
- a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria, o un suo delegato;
- b) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, o un suo delegato;
- c) tre rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative;
- d) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;
- e) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.
- 3. In sede di prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
- 4. La Giunta regionale, acquisito il parere tecnico del Comitato di cui al comma 3, procede:
- a) alla definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
- b) a compilare un elenco delle scuole, operanti nel settore, con sede in regione Veneto;
- c) ad indicare gli indici di qualità di ciascuna disciplina;
- d) alla definizione dei criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bionaturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all'articolo 5.
- 5. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera e), propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.
- 6. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

### Art. 5 - Elenco degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali.

- 1. L'elenco delle discipline del benessere e bio-naturali, istituito ai sensi dell'articolo 4, è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:
- a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
- b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative ad ogni specializzazione.
- 2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentale ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di frequenza.

### Art. 6 - Intese interregionali.

1. La Giunta regionale promuove, nelle sedi istituzionali opportune, la conclusione di apposite intese con altre regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei, attinenti alle discipline del benessere e bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

### Art. 7 - Norma transitoria.

- 1. Gli operatori che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e che abbiano documentato l'esercizio dell'attività, possono richiedere l'iscrizione nella competente sezione dell'elenco regionale, acquisito il parere favorevole del comitato.
- 2. I soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano esercitato professionalmente le discipline bio-naturali in indirizzi riconducibili alla sfera delle attività professionali di estetista, hanno titolo ad essere iscritti al registro degli operatori di discipline bio-naturali istituito ai sensi dell'articolo 5.

### Art. 8 - Norma finanziaria.

- 1. Agli oneri di parte corrente relativi agli interventi di formazione di cui all'articolo 3 della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0175 "Formazione professionale" del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.
- 2. Agli oneri di parte corrente relativi al funzionamento del comitato di cui all'articolo 4, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.

# **INDICE**

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Formazione	3
Art. 4 - Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-	
naturali	3
Art. 5 - Elenco degli operatori in discipline del benessere e bio-	
naturali	4
Art. 6 - Intese interregionali	5
Art. 7 - Norma transitoria.	5
Art. 8 - Norma finanziaria	5

### PARTE NOTIZIALE

(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

### Nota all'articolo 3

### Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (1) LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.

### **Art. 5.** *Organizzazione delle attività*.

Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

- a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
- b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

- 1) avere come fine la formazione professionale;
- 2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
- 3) non perseguire scopi di lucro;
- 4) garantire il controllo sociale delle attività;
- 5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
- 6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
- 7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1978, n. 362.

### Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 (BUR n. 8/1990)

ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO. (1) (2)

### Art. 11 - Attività convenzionate con gli enti.

- 1. Nel rispetto di quanto previsto specificamente nella legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli enti e gli organismi di formazione professionale, anche articolati in centri autonomi, con i quali la Regione può convenzionarsi per lo svolgimento delle azioni formative in modo indiretto, devono possedere i seguenti requisiti:
- a) non abbiano scopo di lucro e siano emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, della cooperazione, oppure di associazioni con finalità formative;
- b) siano dotati di locali, attrezzature, strumenti didattici adeguati e di personale in possesso di professionalità coerente con i ruoli da svolgere;
- c) si impegnino a conformare le loro attività alle indicazioni didattiche, organizzative ed operative della Regione, nella salvaguardia della propria proposta formativa.
- 2. Sulla base del progetto presentato, articolato per sedi di attività, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare per l'effettuazione di una o più azioni formative, nelle quali:
- a) sono indicate le azioni formative affidate per l'attuazione all'ente in conformità al progetto approvato;
- b) è dichiarata la disponibilità ad accettare le direttive e i controlli della Giunta regionale;
- c) sono indicati l'ammontare delle erogazioni finanziarie da parte della Regione, i tempi dei versamenti, le modalità di effettuazione del rendiconto;
- d) sono stabilite modalità di gestione contabile-amministrativa che assicurino sia la trasparenza sia l'autonomia dell'ente nell'utilizzazione dei fondi assegnati, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
- 3. La stipulazione delle convenzioni per le azioni formative a carattere ricorrente non esclude la possibilità di ulteriori convenzioni con la Regione e con le imprese per la realizzazione di altre attività previste dall'articolo 7.
- 4. E' criterio di preferenza nell'attuazione delle azioni formative in convenzione con gli enti di cui al comma 1, la disponibilità di centri di formazione professionale dotati di strutture e risorse idonee allo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.
- 4 bis. La Giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la CONSOB. (12)
- 4 ter. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dell'onere di cui al comma 4 bis. (13)
- 4 quater. La Giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa di cui al comma 4 bis può avvalersi anche di persone o società iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al dpr 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88). In tale ipotesi i beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione

professionale, ferma restando la responsabilità degli stessi verso la Regione, presentano apposita attestazione rilasciata dai suddetti soggetti sulla conformità delle spese sostenute alla disciplina regionale, nazionale e comunitaria. Il costo della certificazione è considerato spesa eleggibile e costituisce a tutti gli effetti costo di funzionamento dell'ente beneficiario del finanziamento. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione delle previsioni di cui al presente comma. (14)

- 4 quinquies. La Giunta regionale, per l'esecuzione, anche a campione, dei controlli in loco sul regolare svolgimento di corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi anche di società, associazioni, enti, agenzie, pubblici o privati, di comprovata capacità ed esperienza nel settore dei controlli. (15)
- 4 sexies. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti, per lo svolgimento dei controlli e per la determinazione dell'onere di cui al comma 4 quinquies. (16)

-----

- (1) Il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31«Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469», stabilisce che con la presentazione al Consiglio regionale del Programma regionale di conferimento di ulteriori funzioni e compiti alla provincia previsto dall'articolo 4 della legge medesima, e comunque non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, la Giunta regionale presenta apposito disegno di legge con il quale si provvederà al riordino della normativa prevista dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 . Sulla materia vedi anche gli articoli 35 e 40 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 . Si segnala inoltre che il comma 3 dell'articolo 137 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dispone che con legge regionale da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 la Regione provvede al riordino della disciplina nella materia della formazione e dell'ordinamento professionale previa consultazione degli enti locali, delle autonomie scolastiche e delle parti sociali.
- (2) Gli articoli da 135 a 137 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dettano disposizioni generali e ripartiscono le funzioni tra regione e province in materia di formazione professionale.
- (3) Comma aggiunto da art. 37 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.
- (4) Comma aggiunto da art. 37 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.
- (5) Comma aggiunto da comma 1 art. 55 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.
- (6) Comma aggiunto da comma 1 art. 55 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.
- (7) Comma aggiunto da comma 1 art. 55 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

# **DECIMA LEGISLATURA**

PROGETTO DI LEGGE N.	52		

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Negro, Bassi, Conte e Casali

## DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 settembre 2015.

Relazione:

La presente proposta di legge è il frutto di un lungo lavoro svolto già nella ottava legislatura e sfociato con la legge regionale 6 ottobre 2006, n. 19 "Interenti per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali", impugnata dal Governo con ricorso alla Corte costituzionale con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale in violazione dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione.

I motivi del ricorso riguardano la violazione del principio fondamentale in materia di disciplina delle professioni, secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, come l'individuazione dei relativi albi, ordini o registri è compito riservato allo Stato, residuando alla Regione solo la disciplina degli aspetti che abbiano uno specifico collegamento con la realtà territoriale.

Con la proposta di legge in esame, si è voluto quindi superare l'impasse dovuta all'impugnazione del testo precedente individuando le attività denominate discipline del benessere e bio-naturali. Va ricordato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce l'esistenza di disturbi non classificati dal punto di vista medico, ma che determinano riflessi consistenti sull'equilibrio psicofisico della persona.

Nell'ultimo decennio, infatti, in Italia e anche nella nostra regione, si sono affermate ed ampiamente diffuse nella realtà sociale numerose discipline mirate a stimolare le risorse vitali della persona, dedicate al raggiungimento, miglioramento e conservazione del benessere psicofisico ed emozionale della persona. E sono in altrettanta crescita gli utenti che si rivolgono ai professionisti di queste pratiche dai quali trovano giovamento e miglioramento per la qualità della vita.

Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta; le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:

- 1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
- 2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante stimolazione delle risorse vitali della persona;
- 3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;
- 4) non interferenza nel rapporto tra professionisti operanti nel settore sanitario e pazienti, astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo e di qualsivoglia altro strumento terapeutico, in quanto estranei alla competenza degli operatori del benessere e bio-naturali.

Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che disciplini questo settore, consentendo di garantire qualità del servizio, la serietà e l'adeguatezza dei curricula formativi degli operatori a tutela dell'utenza.

Tutto ciò in accordo con la giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale impone al legislatore regionale precisi limiti sulla definizione e sul

riconoscimento di una professione, la cui competenza è esclusiva dello Stato. Proprio in questo contesto si inserisce la presente proposta di legge.

Si ricorda, infine che tali discipline sono già state normate dalle regioni Lombardia (legge regionale n. 2/2005) e Toscana (legge regionale n. 2/2005).

Analizzando, in breve, l'articolato della presente proposta di legge, si possono sintetizzare le norme in essa previste:

- l'articolo 1 della presente proposta definisce le finalità delle attività denominate discipline del benessere e bio-naturali;
- l'articolo 2 definisce le discipline del benessere e bio-naturali e gli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;
- l'articolo 3 individua il percorso di formazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19;
- l'articolo 4 individua le modalità di istituzione del Comitato per le discipline del benessere e bio-naturali che avrà compiti di supporto all'attività della Regione garantendo al proprio interno la massima rappresentatività degli operatori del settore;
- l'articolo 5 istituisce l'elenco regionale delle discipline del benessere e bionaturali e relative modalità di iscrizione;
- l'articolo 6 prevede, che la Giunta regionale promuova, nelle sedi istituzionali opportune, la conclusione di apposite intese interregionali per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei;
- l'articolo 7 prevede che, in sede di prima applicazione della normativa in discorso, gli operatori che abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici e agli standard qualitativi stabiliti dal Comitato, possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale. Inoltre, viene riconosciuto che i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano svolto professionalmente le discipline bio-naturali in indirizzi riconducibili alla sfera delle attività professionali di estetista, hanno titolo ad essere iscritti all'elenco di cui all'articolo 5;

### Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione, del benessere e della migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere bio-naturali.

### Art. 2 - Definizioni.

- 1. Ai fini della presente legge si intende:
- a) per discipline del benessere e bio-naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità, ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi guida, in particolare sui seguenti:
  - 1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
  - 2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
  - 3) importanza dell'educazione e a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;
  - 4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;
- b) per operatore in discipline del benessere e bio-nautrali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale ed indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sani ed alla maggior consapevolezza dei propri comportamenti.

### Art. 3 - Formazione.

1. L'attestato di frequenza di cui al comma 3 dell'articolo 5, è rilasciato nell'ambito di percorsi formativi di durata almeno triennale organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati", con esperienza nel settore e nelle discipline di riferimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale" e dell'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modificazioni.

### Art. 4 - Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, di concerto con la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, il Comitato

regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.

- 2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle Sanità e Programmazione Socio Sanitaria, di concerto con l'Assessore regionale all'Istruzione Formazione Lavoro e Pari Opportunità, ed è composto da:
- a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria, o un suo delegato;
- b) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, o un suo delegato;
- c) tre rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative;
- d) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;
- e) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.
- 3. In sede di prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
- 4. La Giunta regionale, acquisito il parere tecnico del Comitato di cui al comma 3, procede:
- a) alla definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
- b) a compilare un elenco delle scuole, operanti nel settore, con sede in regione Veneto;
- c) ad indicare gli indici di qualità di ciascuna disciplina;
- d) alla definizione dei criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bionaturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all'articolo 5.
- 5. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera e), propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.
- 6. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

### Art. 5 - Elenco degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali.

- 1. L'elenco delle discipline del benessere e bio-naturali, istituito ai sensi dell'articolo 4, è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:
- a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
- b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative ad ogni specializzazione.
- 2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentale ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di frequenza.

### Art. 6 - Intese interregionali.

1. La Giunta regionale promuove, nelle sedi istituzionali opportune, la conclusione di apposite intese con altre regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei, attinenti alle discipline del benessere e bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

### Art. 7 - Norma transitoria.

- 1. Gli operatori che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e che abbiano documentato l'esercizio dell'attività, possono richiedere l'iscrizione nella competente sezione dell'elenco regionale, acquisito il parere favorevole del comitato.
- 2. I soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano esercitato professionalmente le discipline bio-naturali in indirizzi riconducibili alla sfera delle attività professionali di estetista, hanno titolo ad essere iscritti al registro degli operatori di discipline bionaturali istituito ai sensi dell'articolo 5.

### Art. 8 - Norma finanziaria.

- 1. Agli oneri di parte corrente relativi agli interventi di formazione di cui all'articolo 3 della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0175 "Formazione professionale" del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.
- 2. Agli oneri di parte corrente relativi al funzionamento del comitato di cui all'articolo 4, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.

# INDICE

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Formazione	3
Art. 4 - Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-	
naturali	3
Art. 5 - Elenco degli operatori in discipline del benessere e bio-	
naturali	4
Art. 6 - Intese interregionali	5
Art. 7 - Norma transitoria.	5
Art. 8 - Norma finanziaria	5

### PARTE NOTIZIALE

(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

### Nota all'articolo 3

### Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (1) LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.

### Art. 5. Organizzazione delle attività.

Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

- a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
- b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

- 1) avere come fine la formazione professionale;
- 2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
- 3) non perseguire scopi di lucro;
- 4) garantire il controllo sociale delle attività;
- 5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
- 6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
- 7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1978, n. 362.

### Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 (BUR n. 8/1990)

ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO. (1) (2)

### Art. 11 - Attività convenzionate con gli enti.

- 1. Nel rispetto di quanto previsto specificamente nella legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli enti e gli organismi di formazione professionale, anche articolati in centri autonomi, con i quali la Regione può convenzionarsi per lo svolgimento delle azioni formative in modo indiretto, devono possedere i seguenti requisiti:
- a) non abbiano scopo di lucro e siano emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, della cooperazione, oppure di associazioni con finalità formative;
- b) siano dotati di locali, attrezzature, strumenti didattici adeguati e di personale in possesso di professionalità coerente con i ruoli da svolgere;
- c) si impegnino a conformare le loro attività alle indicazioni didattiche, organizzative ed operative della Regione, nella salvaguardia della propria proposta formativa.
- 2. Sulla base del progetto presentato, articolato per sedi di attività, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare per l'effettuazione di una o più azioni formative, nelle quali:
- a) sono indicate le azioni formative affidate per l'attuazione all'ente in conformità al progetto approvato;
- b) è dichiarata la disponibilità ad accettare le direttive e i controlli della Giunta regionale;
- c) sono indicati l'ammontare delle erogazioni finanziarie da parte della Regione, i tempi dei versamenti, le modalità di effettuazione del rendiconto;
- d) sono stabilite modalità di gestione contabile-amministrativa che assicurino sia la trasparenza sia l'autonomia dell'ente nell'utilizzazione dei fondi assegnati, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
- 3. La stipulazione delle convenzioni per le azioni formative a carattere ricorrente non esclude la possibilità di ulteriori convenzioni con la Regione e con le imprese per la realizzazione di altre attività previste dall'articolo 7.
- 4. E' criterio di preferenza nell'attuazione delle azioni formative in convenzione con gli enti di cui al comma 1, la disponibilità di centri di formazione professionale dotati di strutture e risorse idonee allo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.
- 4 bis. La Giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la CONSOB. (12)
- 4 ter. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dell'onere di cui al comma 4 bis. (13)
- 4 quater. La Giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa di cui al comma 4 bis può avvalersi anche di persone o società iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al dpr 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88). In tale ipotesi i beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione

professionale, ferma restando la responsabilità degli stessi verso la Regione, presentano apposita attestazione rilasciata dai suddetti soggetti sulla conformità delle spese sostenute alla disciplina regionale, nazionale e comunitaria. Il costo della certificazione è considerato spesa eleggibile e costituisce a tutti gli effetti costo di funzionamento dell'ente beneficiario del finanziamento. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione delle previsioni di cui al presente comma. (14)

4 quinquies. La Giunta regionale, per l'esecuzione, anche a campione, dei controlli in loco sul regolare svolgimento di corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi anche di società, associazioni, enti, agenzie, pubblici o privati, di comprovata capacità ed esperienza nel settore dei controlli. (15)

4 sexies. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti, per lo svolgimento dei controlli e per la determinazione dell'onere di cui al comma 4 quinquies. (16)

<sup>(1)</sup> Il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31«Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469», stabilisce che con la presentazione al Consiglio regionale del Programma regionale di conferimento di ulteriori funzioni e compiti alla provincia previsto dall'articolo 4 della legge medesima, e comunque non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, la Giunta regionale presenta apposito disegno di legge con il quale si provvederà al riordino della normativa prevista dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10. Sulla materia vedi anche gli articoli 35 e 40 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 . Si segnala inoltre che il comma 3 dell'articolo 137 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dispone che con legge regionale da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 la Regione provvede al riordino della disciplina nella materia della formazione e dell'ordinamento professionale previa consultazione degli enti locali, delle autonomie scolastiche e delle parti sociali.

<sup>(2)</sup> Gli articoli da 135 a 137 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dettano disposizioni generali e ripartiscono le funzioni tra regione e province in materia di formazione professionale.

<sup>(3)</sup> Comma aggiunto da art. 37 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.

<sup>(4)</sup> Comma aggiunto da art. 37 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.

<sup>(5)</sup> Comma aggiunto da comma 1 art. 55 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.

<sup>(6)</sup> Comma aggiunto da comma 1 art. 55 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.

<sup>(7)</sup> Comma aggiunto da comma 1 art. 55 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.